



CITTÀ DI MARIANO COMENSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 13-10-09

Copia

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 16/7/2009 N. 13 - AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA - DETERMINAZIONI

L'anno duemilanove il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge, in sessione Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

TURATI ALESSANDRO	P	CONTARDI GIUSEPPE ERNESTO	P
BALLABIO ANDREA	P	FRATTA DONATO	P
BENELLI ENRICO RUDY	P	MASCHERONI PAOLA	P
FUMAGALLI ANGELO	P	RADAELLI CLAUDIO	P
GUERRIERI GIOVANNI	A	MARELLI SAVINA	P
ORSI FRANCESCO	P	ERBA EUGENIO	A
PIZZINGA EMILIO	P	CRIPPA ALBERTO MARIO	P
RODI ANTONIO	P	MAURI RENATO	P
ROVAGNATI SERGIO	P	BORGONOVO FERMO	P
STIGLIANO MASSIMILIANO	P	PEDRANA PAOLO	P
CAZZANIGA MAURO	P		

ne risultano, pertanto, presenti n. 19 e assenti n. 2.

Risultano altresì presenti i seguenti Assessori:

CERATI GIUSEPPE	P
ALBERTI GIOVANNI	P
POZZI CESARE	P
NOGARA CLAUDIO	P
DELLO IACONO ROBERTA	P
NOVATI SERAFINO	P
ANZANI MARCO	P

Assume la presidenza il Sig. CONTARDI GIUSEPPE ERNESTO in qualità di PRESIDENTE, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa AMATO LUCIA.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 16/7/2009 N. 13 - AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA - DETERMINAZIONI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l'argomento iscritto al terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Legge regionale n. 13/2009 - Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia - determinazioni*" e cede la parola all'Assessore all'Urbanistica, Ass. Giuseppe Cerati.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA informa il Consesso che la LR 16/7/2009 n. 13 da facoltà ai comuni di stabilire, entro il 15/10/2009, una propria regolamentazione avente lo scopo di meglio disciplinare la concreta applicazione della normativa regionale in rapporto alle caratteristiche specifiche di ciascun territorio.

In particolare, informa il consesso, che le determinazioni che ciascun comune può assumere sono le seguenti:

- La possibilità di individuare "parti di territorio" dove non trovano applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla norma;
- La possibilità di individuare aree "a specifica destinazione produttiva secondaria" dove trovano applicazione gli interventi di sostituzione edilizia di edifici industriali/artigianali esistenti;
- La possibilità di fornire indicazioni in merito alle modalità reperimento di spazi a parcheggio e aree a verde da individuare nell'ambito dei singoli interventi;
- La possibilità di riduzione differenziata dei contributi concessori per le diverse tipologie di intervento o in relazione ai soggetti attuatori;

Illustra quindi il contenuto della relazione ritualmente depositata agli atti del Consiglio, riportante gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale propone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore Cerati;

Viste:

- L'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5/6/2003 n. 131, tra Stato e Regioni e gli Enti locali contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia;
- La Legge Regionale 16/7/2009 n. 13, "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia" recante misure straordinarie in attuazione di detta intesa, finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la promozione di interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;

Preso atto che la Commissione Urbanistica in data 9 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole esponendo alcune osservazioni in parte accolte con il presente atto (e precisamente: esclusione delle zone A1 e A2 dagli interventi di riqualificazione e previsioni in ordine agli interventi di cui all'art. 4) mentre per il resto sono state verificate dagli Uffici – possibilità di non ammettere la monetizzazione di parcheggi e aree a verde e di intervenire su aree soggette a piano di lottizzazione non avviato mediante sostituzioni in zona C2 e C3; ed in parte vagliate e ritenute non accoglibili;

Rilevato che l'entrata in vigore della nuova L.R. 13/2009 ha introdotto una speciale disciplina urbanistica, della durata temporale di 18 mesi, applicabile solo a condizione che gli interventi edilizi siano volti al miglioramento della qualità architettonica e al raggiungimento di specifici livelli di efficienza energetica, che consente di derogare i parametri "quantitativi" imposti dalla normativa comunale vigente. Tali norme consentono ai proprietari degli immobili esistenti alla data del 31/3/2005 di "incrementare" le dimensioni dei propri fabbricati, in deroga ai vincoli imposti dai piani regolatori urbanistici comunali.

Nello specifico la legge ammette i seguenti interventi:

a) Recupero di parti inutilizzate di volumetrie e di superfici edilizie ed il recupero volumetrie in seminterrato

Detti interventi non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio e devono rispettare i caratteri dell'architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici nonché i requisiti di efficienza energetica. Se all'interno dei fabbricati sono presenti attività economiche, non è possibile cambiare la destinazione d'uso. Sono escluse le aree destinate dagli strumenti urbanistici all'agricoltura o ad attività produttive fatte salve alcune eccezioni.

b) Ampliamento di edifici uni-bifamiliari, totalmente residenziali e di edifici plurifamiliari di volume inferiore a 1200 mc.

L'aumento volumetrico non deve superare il 20% dell'esistente e comunque non superiore a 300 mc. per ogni unità abitativa. E' ammesso all'esterno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione. L'ampliamento non deve superare di più del 50% l'indice fondiario e il rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico e non deve superare di più di 4 metri l'altezza esistente. Deve essere rispettoso delle norme antisismiche.

c) Sostituzione di edifici esistenti totalmente residenziali, parzialmente residenziali e non residenziali ubicati in zona a prevalente destinazione residenziale, esclusivamente residenziale all'interno dei centri storici, industriali e artigianali.

Per gli edifici totalmente residenziali la norma prevede, l'aumento volumetrico non superiore al 30% dell'esistente, incrementato al 35% in caso di congruo equipaggiamento arboreo (come da criteri regionali). L'intervento non deve superare di più del 50% l'indice fondiario e il rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico e non deve superare di più di 4 metri l'altezza esistente, e deve essere rispettoso delle norme antisismiche. All'interno del centro storico, per gli edifici totalmente residenziali, non è possibile alcun incremento volumetrico.

Per gli edifici parzialmente residenziali e non residenziali, ubicati in zona a prevalente destinazione residenziale e all'esterno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione è consentito il recupero del volume esistente.

In aree a destinazione produttiva secondaria, specificamente individuate dai Comuni è consentito l'aumento volumetrico non superiore al 30% dell'esistente, incrementato al 35% in caso di congruo equipaggiamento arboreo.

d) Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica (art. 4)

I soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitativi degli strumenti urbanistici, nuova volumetria da destinare ad edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40% della volumetria complessiva esistente nel quartiere.

Detto intervento è ammesso a condizione che la nuova volumetria abbia i requisiti minimi di risparmio energetico previsti dalla normativa regionale e che vengano attuati contestualmente interventi di recupero energetico e paesaggistico ambientale sugli edifici esistenti nel quartiere E.R.P.

Considerato che la legge Regionale 6/7/2009 n. 13 "...da facoltà ai Comuni, entro il 15/10/2009, di:

- Individuare "parti di territorio" dove, in ragione delle peculiarità storiche, paesaggistiche ambientali e urbanistiche, non trovano applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla norma;
- Individuare aree "a specifica destinazione produttiva secondaria" dove trovano applicazione gli interventi di sostituzione edilizia di edifici industriali/artigianali esistenti;
- Fornire prescrizioni in merito alle modalità reperimento di spazi a parcheggio e aree a verde, da individuare nell'ambito dei singoli interventi;
- Riconoscere una riduzione differenziata degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, anche distintamente per tipologie, modalità d'intervento, soggetto beneficiario;"

Premesso altresì che:

- il territorio comunale è interessato da un'intesa attività edilizia che, nell'ultimo decennio, ha determinato un'importante incremento demografico e che ha prodotto criticità nella rete delle infrastrutture e dei servizi esistenti;
- il territorio comunale, è caratterizzato da significative parti già edificate (circa il 50% della superficie territoriale), anche interessate da vincolo paesaggistico, dove sono presenti edifici, potenzialmente oggetto degli interventi di recupero, ampliamento e sostituzione edilizia previsti dalla Legge Regionale 13/2009;

Valutato che:

- su parte del territorio comunale, le norme del Vigente P.R.G. (ampliamento a tantum e sostituzione edilizia) e le recenti modifiche alla disciplina urbanistica regionale (recupero sottotetto, recupero spessore delle murature) consentono la realizzazione di nuove volumetrie che producono di fatto l'aumento del peso insediativo e di conseguenza la carenza di appropriati servizi pubblici
- gli interventi previsti dalla legge regionale 13/2009 determinano ulteriori ampliamenti dei volumi esistenti e del peso insediativo che si aggiungono alle possibilità edificatorie già ammesse dalla disciplina urbanistica sopracitata;
- l'Amministrazione Comunale nelle more di approvazione del P.G.T. è già intervenuta, nel rispetto dei limiti imposti dalla L.R. 12/05, per calmierare le possibilità edificatorie ammesse sulle parti del territorio con particolari criticità (zone B), con una variante al P.R.G. che ha ridotto del 10% gli indici edificatori ammessi in tali zone;
- e' intenzione dell'Amministrazione Comunale intervenire ulteriormente attraverso lo strumento del Piano di Governo del Territorio in corso di redazione;

Considerato che

- per quanto attiene l'intervento di "riutilizzo del patrimonio edilizio esistente" di cui all'art. 2 della L.R. 13/09, oltre alle zone già escluse dalla normativa regionale - zone agricole (E1) e produttive (D1 e D2) - si evidenziano problematiche: nelle zone boschive (E2) e nelle zone del parco della Brughiera Briantea, in quanto si tratta di aree sprovviste delle necessarie urbanizzazioni; nelle zone per attività commerciali direzionali e ricettive (D3), in quanto si ritiene che debbano essere salvaguardate le destinazioni esistenti, in linea con quanto previsto dal P.R.G.; nelle zone a standard per attrezzature collettive (F1 e F2) e nelle zone di rispetto (G), in quanto il riutilizzo di tali volumetrie comporterebbe un maggior onere a carico dell'Amministrazione nel momento dell'attuazione della previsione di P.R.G. Si segnalano inoltre criticità nelle zone A1 ed A2 dove, gli eventuali interventi di recupero in deroga all'obbligo di formazione del P.A., potrebbero dare avvio a sistemazioni parziali di cortili o edifici pregiudicando la possibilità di interventi unitari per gli anni a venire
- per quanto attiene l'intervento "di ampliamento di edifici in tutto residenziali" di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. 13/09, oltre alle zone già escluse dalla normativa regionale - nuclei di

antica formazione (A1) - si rilevano criticità: nelle zone a verde privato (A2), in quanto in tali zone sono presenti edifici di particolare valore che devono essere salvaguardati nella condizione in cui si trovano; nelle zone produttive e commerciali (D1, D2 e D3), per salvaguardare il carattere prevalentemente industriale e commerciale delle stesse; nelle zone agricole “non asteriscate” e boschive (E1 “non asteriscate” ed E2) e nelle zone del parco della Brughiera Briantea, in quanto si tratta di aree carenti delle necessarie urbanizzazioni, indispensabili per sostenere il peso insediativo di nuovi interventi; nelle zone a standard per attrezzature collettive (F1 e F2) e nelle zone di rispetto (G), in quanto l’ampliamento degli edifici esistenti in tali zone comporterebbe un maggior onere a carico dell’Amministrazione nel momento dell’attuazione della previsione di P.R.G.; nella cortina edilizia di via Mons. Borroni, denominata “La Provvidenza”, dove l’eventuale intervento pregiudicherebbe le caratteristiche storiche e architettoniche dei fabbricati che la costituiscono;

- per quanto attiene “l’intervento di sostituzione edilizia ad uso residenziale” di edifici di cui all’art. 3 commi 3 e 4 della L.R. 13/09, si rilevano problematiche su gran parte del territorio, fatte eccezioni per le zone residenziali di completamento in attuazione a P.A. approvato e di espansione (C2 e C3) e delle zone per impianti tecnologici (F3), in quanto si ritiene che l’applicazione della nuova disciplina regionale, unita alle possibilità edificatorie già ammesse dal P.R.G. vigente ancorché ridotte, dia avvio ad interventi che per dimensione, numero di piani e di unità immobiliari possano risultare estranei al tessuto urbano in cui vengono inseriti e produrre ulteriori criticità nella rete viabilistica e dei servizi esistenti”;
- per quanto attiene l’intervento di “sostituzione edilizia di edifici a specifica destinazione produttiva secondaria” di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 13/09, constatata l’esigenza di procedere al continuo adeguamento degli immobili produttivi esistenti, più volte manifestata dagli operatori del settore, non riscontrando particolari criticità, si ritiene di individuare come “sostituibile” l’intero patrimonio edilizio esistente ricadente nella zona industriale esistente (D1).
- relativamente alle prescrizioni circa le necessità di reperimento di spazi a parcheggio e verde, al fine di evitare incongruenze con gli interventi previsti dal PRG, di evitare la carenza di spazi di parcheggio privato e garantire adeguati livelli qualità nella progettazione degli interventi edilizi, si ritiene di disporre l’obbligo di reperimento di spazi a parcheggio pertinenziali privati di cui alla legge 122/89, nonché dei parcheggi di cui all’art 37 delle N.T.A. del vigente P.R.G., e della percentuale e verde, per le tipologie di intervento che comportano l’ampliamento o la sostituzione dei volumi esistenti. Si precisa inoltre che l’eventuale impossibilità di attuare tali prescrizioni, per le suddette tipologie di intervento, non risultando ammissibili forme di monetizzazione, comporterà l’impossibilità di dar corso all’intervento;
- relativamente alla riduzione dei contributi di costruzione, si ritiene necessario limitare la riduzione del 30% prevista dalla legge 13/2009 agli interventi di seguito elencati, al fine di evitare che i costi delle opere di urbanizzazione posti in capo all’Amministrazione Comunale non siano effettivamente coperti dalle entrate previste. Si ritiene necessaria la seguente modulazione:
 - riduzione del 30% dei contributi di costruzione per gli interventi di cui all’art 2 e all’art 3, primo comma, della legge 13/2009 se destinati alla abitazione principale del richiedente;
 - il mantenimento delle aliquote vigenti per le restanti tipologie di intervento.
- relativamente alla possibilità di riqualificazioni di quartieri di edilizia residenziale pubblica (art. 4) si rilevano criticità su gran parte del territorio ad eccezione del piccolo lotto di Via Giovanni XXIII e degli immobili di via Isonzo (proprietà comunale). Si ritiene infatti che l’applicazione

della nuova disciplina regionale, unita alle possibilità edificatorie già ammesse dal P.R.G. vigente, possa dare avvio ad interventi che per dimensione, numero di piani e di unità immobiliari possono risultare estranei al tessuto urbano in cui vengono inseriti e produrre ulteriori criticità nella rete viabilistica e dei servizi esistenti.

Ritenuto pertanto necessario ricalibrare gli interventi previsti dalla normativa regionale come segue:

- escludere le zone A1, A2, D1, D2, D3, E1, E2, F1 e F2,G nonché tutte le zone ricomprese nel Parco della Brughiera Briantea, meglio evidenziate nella tavola allegata, dalla possibilità di procedere al “recupero edilizio e funzionale” di cui all’art 2;
- escludere le zone A1, A2, D1, D2, D3, E1 “non asteriscate”, E2, F1 e F2, G nonché tutte le zone ricomprese nel parco della Brughiera Briantea, meglio evidenziate nella tavola allegata, dalla possibilità di procedere all’“ampliamento” di cui all’art 3 comma 1;
- escludere le zone costituenti la cortina edilizia di via Mons. Borroni, denominati “La Provvidenza” dalla possibilità di avvalersi della possibilità interventi di “ampliamento” del territorio comunale, al fine di salvaguardare le caratteristiche storiche e architettoniche dei fabbricati;
- escludere le zone A1, A2, B1, B2, B3, C1, D1, D2, D3, E1, E2, F1, F2, G nonché tutte le zone ricomprese nel parco della brughiera Briantea, meglio evidenziate nella tavola allegata, dalla possibilità di avvalersi della “sostituzione edilizia finalizzata alla realizzazione di edifici residenziali ” di cui all’art 3 commi 3, 4;
- incentivare la sostituzione ed ampliamento dei fabbricati artigianali/industriale esistenti in tutto il territorio comunale destinato a zona “D1 - zona industriale e artigianale esistente”, meglio evidenziata nella tavola allegata;
- disporre l’obbligo di reperimento di spazi a parcheggio pertinenziali nella misura prevista dalla legge 122/89, dell’art 37 delle NTA del vigente PRG nonché l’obbligo di verifica della percentuale a verde - ove previsto delle NTA - per tutti gli interventi previsti dalla legge 13/2009;
- disporre la seguente modulazione degli oneri di urbanizzazione :
 - l’applicazione della riduzione del 30% dei contributi di costruzione, per gli interventi di cui all’art 2 e all’art 3 primo comma della legge 13/2009 se destinati alla abitazione principale del richiedente;
 - il mantenimento delle aliquote vigenti per le restanti tipologie di intervento;

Preso atto della relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nel corso della seduta è stato proposto il seguente emendamento al testo sopracitato:

-escludere le zone C3, nonché tutte le zone ricomprese in piani e programmi non avviati o in corso di esecuzione, dalla possibilità di avvalersi della “sostituzione edilizia finalizzata alla realizzazione di edifici residenziali” di cui all’art. 3, commi 3 e 4 della legge n. 13/2009, al fine di evitare la possibilità di “incrementare”la volumetria delle stesse lottizzazioni in carenza di adeguate dotazioni di servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata, riportato nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, registrati su supporto magnetico e che saranno trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Atteso che in sede di dichiarazione di voto:

- i Consiglieri Fumagalli e Benelli preannunciano il voto favorevole del gruppo che rappresentano,
- i Consiglieri Marelli, Mauri e Borgonovo preannunciano il voto contrario del gruppo che rappresentano,
- il Consigliere Pedrana preannuncia l'astensione dal voto.

Preso atto che, nel corso della discussione, è entrato in aula il Consigliere Guerrieri ed è uscito dall'aula il Consigliere Orsi e che quindi il numero dei presenti è rimasto pari a n. 19 Consiglieri;

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Rilevato che la votazione degli indirizzi, così come emendati durante la seduta, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:

consiglieri assegnati	n. 21
consiglieri presenti	n. 19
consiglieri votanti	n. 18
voti favorevoli	n. 14
voti contrari	n. 4 (Mauri, Borgonovo, Crippa, Marelli)
astenuti	n. 1 (Pedrana)

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art 5 della legge 13/2005, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti indirizzi, così come emendati durante la seduta:

- a) Individuare le seguenti zone del territorio comunale, meglio evidenziate nella tavola allegata, dove non è possibile dar corso agli interventi edilizi previsti dalla legge regionale 13/2009:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PARTI DI TERRITORIO ESCLUSE
RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (art. 2 comma 1)	Zone A1, A2, E1 , E2, D1, D2 e D3, F1, F2, G e le zone ricomprese nel Parco della Brughiera Briantea n.b. in grassetto sottolineato le zone già escluse per legge. Sono fatte salve le eccezioni ammesse per legge (art. 2 comma 2)
AMPLIAMENTO DI EDIFICI IN TUTTO RESIDENZIALI (art. 3 comma 1)	Zone A1 , A2, D1, D2, D3, E1 "non asteriscate", E2, F1, F2, G, le zone ricomprese nel Parco della Brughiera Briantea e la cortina edilizia di via Mons. Borroni denominata "la Provvidenza" n.b. in grassetto sottolineato le zone già escluse per legge
SOSTITUZIONE EDILIZIA AD USO RESIDENZIALE (art. 3 commi 3-4)	Zone A1, A2, B1, B2, B3, C1, C3, D1, D2, D3, E1, E2, F1, F2, G e le zone ricomprese nel Parco della Brughiera Briantea, <i>i piani e programmi non avviati o in corso di esecuzione</i>

--	--

- b) Individuare in tutte le zone “D1 –zona industriale esistente” della tavola allegata, le parti di territorio comunale dove è possibile procedere alla sostituzione edilizia di edifici a specifica destinazione produttiva industriale/artigianale prevista dall’art 3 comma 5 della legge 13/2009;
- c) Disporre l’obbligo di reperimento di spazi a parcheggio pertinenziali privati di cui alla legge 122/89, nonché dei parcheggi di cui all’art 37 delle NTA del vigente prg e della percentuale e verde, per le tipologie di intervento previste dalla legge 13/2009 che comportano l’ampliamento o la sostituzione dei volumi esistenti. Fermo restando che l’eventuale impossibilità di attuare tali prescrizioni, per le suddette tipologie di intervento, non risultando ammissibili forme di monetizzazione, significherà l’impossibilità a dar corso all’intervento;
- d) Disporre l’applicazione delle seguenti riduzioni dei contributi concessori (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione) fermo restando che per tutti gli interventi non ricompresi nel seguente elenco continuano ad applicarsi le tariffe vigenti:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RIDUZIONE
RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE solo per interventi destinati alla abitazione principale del richiedente. (art. 2 comma 1 e 2)	30%
AMPLIAMENTO solo per interventi destinati alla abitazione principale del richiedente. (art. 3 comma 1)	30%

- e) non avvalersi della facoltà prevista dall’art 4 della legge regionale 13/2009 su tutto il territorio comunale fatta eccezione per i lotti di proprietà comunale di Via Giovanni XXIII foglio 12 mappale 819 (parte) e di via Isonzo foglio 16 mappali -5196-5195-5197;
- f) di stabilire che, per la determinazione dei volumi esistenti, ai fini dell’applicazione della legge 13/2009 si applicheranno le disposizioni previste dalle N.T.A. del vigente prg;
2. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:

consiglieri assegnati n. 21
 consiglieri presenti n. 19
 consiglieri votanti n. 16
 voti favorevoli n. 15
 voti contrari n. 1 (Crippa)
 astenuti n. 3 (Mauri, Borgonovo, Marelli)

Allegati:
 - Foglio pareri
 - Relazione
 - Tavola azionamento
 AB/



CITTA' DI MARIANO COMENSE

Provincia di Como

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 13 10 2008

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE 16/7/2009 N. 13 - AZIONI STRAORDI-
NARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PA=
TRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA -
DETERMINAZIONI**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

favorevole

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mariano Comense, li 2/10/08
TECNICA ED EDILIZIA
(Arch. Antonio Barreca)

Il Responsabile di Settore/Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

Mariano Comense, li

Il Responsabile di Settore/Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Mariano Comense, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Ornella Elli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTARDI GIUSEPPE ERNESTO

Dott.ssa AMATO LUCIA

Giuseppe Ernesto Contardi

Lucia Amato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21 OTT. 2009 al 04 NOV. 2009 ai sensi dell'art. 124 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Mariano Comense, li 21 OTT. 2009



Il Responsabile del Settore
Segreteria Generale

Dott.ssa BALZAROTTI ELISABETTA

Elisabetta Balzarotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 31 OTT. 2009 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Mariano Comense, li _____



Il Responsabile del Settore
Segreteria Generale

Dr.ssa BALZAROTTI ELISABETTA

Copia del presente atto è stata consegnata a:

Ufficio Messi Comunali _____

Ufficio _____

Ufficio _____

Ufficio _____

Ufficio _____